

**DELIBERAZIONE 4 LUGLIO 2013**  
**289/2013/R/EEL**

**RESTITUZIONE DELL'INCENTIVO EROGATO ALLA C.E.G. SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD PER L'UTILIZZO DEI MISURATORI ELETTRONICI AI FINI DELLA REGISTRAZIONE DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 4 luglio 2013

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, contenente il Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 481/95;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 dicembre 2006, n. 292/06 (di seguito: deliberazione 292/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07 (di seguito: deliberazione 333/07);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2009, ARG/elt 190/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 190/09);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2010, ARG/elt 179/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 179/10);
- la deliberazione 7 febbraio 2013, 49/2013/E/eel (di seguito: deliberazione 49/2013/E/eel);
- la lettera della Direzione Infrastrutture Elettricità e Gas del 24 maggio 2013, prot. 19323, inviata all'impresa C.E.G. SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD, Località Grand Chemin 24, 11020 Saint Christophe (di seguito: CEG).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 ha introdotto un incentivo per le imprese distributrici che utilizzano i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione per la registrazione dei clienti di bassa tensione (BT) coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico;

- il Titolo III dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09 disciplina i controlli effettuabili presso le sedi delle imprese distributrici che hanno beneficiato dell'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06; il Titolo I del medesimo Allegato A stabilisce che l'impresa distributtrice non ha titolo a beneficiare dell'incentivo nel caso in cui uno dei controlli ivi disciplinati abbia esito non conforme, e sia tenuta a restituirlo qualora l'abbia già ricevuto;
- con la deliberazione ARG/elt 179/10 è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione n. 292/06 all'impresa CEG in misura pari a euro 86.610,00 (ottantaseimilaseicentodieci);
- l'impresa CEG, in base al combinato disposto del comma 12.3 dell'Allegato A alla deliberazione 292/06 e del comma 14.4 dell'Allegato A alla deliberazione 333/07, è tenuta a registrare i clienti BT coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico tramite i misuratori elettronici ed i sistemi di telegestione con decorrenza 1 gennaio 2010;
- con la deliberazione 49/2013/E/eel è stato approvato un programma di 4 (quattro) verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici dell'energia elettrica cui è stato erogato l'incentivo di cui all'articolo 12 della deliberazione 292/06;
- dalla verifica ispettiva effettuata dall'Autorità in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nei giorni 16 e 17 aprile 2013 presso la sede di CEG, è emersa la non conformità agli articoli 8, 10, 11 e 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, rilevante ai sensi dell'articolo 3 del medesimo Allegato; in particolare:
  - a. l'impresa CEG dispone della procedura di interrogazione dei misuratori elettronici in servizio coinvolti nelle interruzioni di cui all'articolo 8, comma 8.1, lettera d) della deliberazione ARG/elt 190/09 solo a partire dall'anno 2011; per l'anno 2010 l'impresa CEG non dispone di una procedura sufficientemente dettagliata e formalizzata, bensì di una mera "prassi", ossia di criteri molto generici in base ai quali determinare solo l'istante di inizio delle interruzioni a seguito di interrogazione dei misuratori; essa non consente invece di illustrare compiutamente le condizioni di lancio e le modalità di trattamento e di gestione delle informazioni acquisite, richieste dal menzionato articolo 8, comma 8.1, lettera d), e necessarie per il compimento del controllo di cui al successivo articolo 12;
  - b. inoltre, anche tentando di compiere la verifica prevista dal predetto articolo 12 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt/ 190/09 (relativo all'effettivo utilizzo dei misuratori elettronici per la determinazione degli istanti di inizio e fine delle interruzioni), utilizzando i criteri contenuti nella predetta "prassi" (comunque inidonea alle finalità previste dalla deliberazione), l'esito di una tale verifica è risultato non conforme poiché, per almeno una interruzione verificata tra quelle selezionate a campione, la determinazione dell'istante di inizio non è risultata rispondente alla citata "prassi" definita dalla stessa CEG per l'anno 2010;
  - c. non è stato possibile effettuare la verifica dell'avvenuta effettuazione degli aggiornamenti con cadenza continuativa della variazione di consistenza dell'utenza BT di cui all'articolo 10 della deliberazione ARG/elt 190/09 in quanto la storicizzazione della consistenza dell'utenza BT è mensile;

- d. non è stato possibile effettuare la verifica del numero di clienti coinvolti nelle interruzioni, come disposto all'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, poiché l'impresa CEG non è stata in grado di fornire la lista dei clienti connessi alla linea BT al momento dell'interruzione medesima;
- le non conformità rilevate evidenziano, in termini sostanziali, che l'impresa CEG non è in grado di utilizzare correttamente i misuratori elettronici ed il sistema di telegestione ai fini della registrazione della continuità del servizio;
  - a seguito dei suddetti controlli, con la lettera del 25 maggio 2013, il Direttore della Direzione Infrastrutture Elettricità e Gas, in qualità di responsabile del procedimento, ha comunicato all'impresa CEG le risultanze istruttorie circa l'esito non conforme dei controlli e la conseguente sussistenza dei presupposti per la restituzione dell'incentivo erogato;
  - l'impresa CEG non ha richiesto di essere sentita in audizione finale avanti il Collegio dell'Autorità né ha prodotto memorie o scritti difensivi.

**RITENUTO CHE:**

- ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 190/09, sia necessario intimare all'impresa CEG la restituzione dell'incentivo di euro 86.610,00 (ottantaseimilaseicentodieci) erogato con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data della percezione della somma e la data della restituzione della stessa

**DELIBERA**

1. di intimare all'impresa CEG la restituzione dell'incentivo di euro 86.610,00 (ottantaseimilaseicentodieci) riconosciuto con la deliberazione ARG/elt 179/10, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo compreso tra la data dell'erogazione della somma e la data della restituzione della stessa, con versamento da effettuare sul Conto "Qualità dei servizi elettrici" presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento all'impresa CEG e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

4 luglio 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*